

BGer 4A_261/2024 vom 15. Mai 2024

Bundesgericht, 2024-05-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_261_2024

FR: TF 4A_261/2024 du 15 mai 2024

IT: TF 4A_261/2024 del 15 maggio 2024

Erwägungen

E. 1

Il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha dichiarato, con giudizio 20 novembre 2023, irricevibile la petizione inoltrata da A. _____ nei confronti di B. _____ per mancanza del presupposto processuale dell'assenza di regiudicata, poiché l'oggetto della vertenza era già stato deciso in una precedente causa sfociata in una sentenza 11 aprile 2022 del Tribunale federale (4A_475/2020) seguita da una decisione del 22 luglio 2022 su una domanda di revisione (4F_11/2022).

E. 2

Con sentenza 25 marzo 2024 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello presentato A. _____ per la sua carente motivazione.

E. 3

A. _____ è insorto al Tribunale federale con ricorso 7 maggio 2024. Chiede pure di ricevere un termine supplementare di 30 giorni per inoltrare il ricorso in modo ordinato e dettagliato ("ordentlich und detailliert"), perché il suo stato di salute non gli ha consentito di assicurarsi il patrocinio di un legale.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

E. 4

Conformemente all' art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco.

E. 5

Il ricorso, contenente i motivi e le conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF), deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione impugnata (art. 100 cpv. 1 LTF). Poiché il termine di ricorso è previsto dalla legge, e l'eccezione prevista dall' art. 43 LTF non entrando in considerazione, esso non può essere prorogato (art. 47 cpv. 1 LTF), ragione per cui la domanda del ricorrente tendente all'ottenimento di un termine supplementare per incaricare un avvocato di migliorare il gravame va disattesa.

E. 6

Giusta l' art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto.

In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. Il ricorrente non critica infatti in alcun modo il considerando decisivo della sentenza impugnata, che gli rimprovera una carente motivazione dell'appello, limitandosi a lamentare una violazione dell' art. 8 CC , asserendo che l'opponente non avrebbe apportato la prova di avere effettuato correttamente la prestazione pattuita, fornendo dati leggibili.

E. 7

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 maggio 2024

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Giudice presidente: Kiss

Il Cancelliere: Piatti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.